Codice Rosso. Profili processuali e di esecuzione penale[*]

Abstract: lo scritto intende sondare i profili processuali emergenti dalla lettura della L. 69/2019, meglio nota come c.d. codice rosso, contenente, giustappunto, le modifiche al codice penale e di procedura penale tese a garantire un maggiore standard di tutela alle vittime di violenze domestiche e di genere. L'approfondimento parte dal recente dato legislativo, pur senza ignorare il sistema penale fattuale, in cui questo pretende inserirsi. Dati esperienziali, anche per come emergenti da intese e protocolli che oramai numerosi affollano le Procure, fungeranno da utile raffronto al fine di comprendere se sia rinvenibile un immediato raccordo fra questi e le modifiche da ultimo legislativamente introdotte. Punto d'approdo vuole essere, dunque, quello di una sistematica e ragionata analisi su di un complesso normativo che ambisce ad essere, pure nel rumore che ha accompagnato la sua promulgazione, uno dei più incisivi strumenti di lotta politico criminale a fenomeni percepiti come di massima urgenza normativa. Verranno posti sotto osservazione anche i profili attinenti all'esecuzione della pena. Ogni considerazione, infine, vuole partire dal sostrato normativo sopranazionale che, negli anni, ha accompagnato il percorso di accrescimento delle tutele riconosciute alle persone offese nell'ambito del rito penale.

SOMMARIO: Introduzione; 1. Al fondo della questione, riflessioni sulla nascita dello "statuto della vittima del reato"; 2. Il primo battito: all'origine delle indagini preliminari e sui suoi pretesi rapidi sviluppi; 2.1 L'assunzione di sommarie informazioni a stretto giro dall'iscrizione della notizia di reato; 3. I nuovi obblighi di comunicazione e l'art. 659 *bis* c.p.p.; 4. La presunzione di pericolosità per tipologia di reato e i riflessi sulla sospensione condizionale della pena e sull'ordinamento penitenziario; 5. Conclusioni. La difficile coesistenza tra il processo come luogo di accertamento della responsabilità dell'autore e la vittima.

Introduzione

I fenomeni di violenza domestica e di genere mostrano un innegabile, crescente, elevato allarme sociale. La cronaca giornalistica ha pure contribuito a ciò, dando frequente risalto alle condotte violente che spesso affiorano nelle storie familiari o relazionali. Nel solco della crescente preoccupazione che ne deriva si colloca la recente L. 69/2019, c.d. *codice rosso*, volto a rafforzare l'apparato per contrastare simili condotte. Si tratta di interventi che riguardano l'ambito sia processuale sia sostanziale, nel contesto di un disegno ampio, ma a costo zero. Non pochi gli

---

[*] I paragrafi Introduzione; 1; 2; 2.1 e 5 sono stati scritti da A. Pugliese (dottorando di ricerca nell'Università di Bologna); i paragrafi 3 e 4 da D. Bruno (avvocato nel Foro di Bologna).

interventi *quoad poenam* ovvero le nuove fattispecie di reato introdotte nelle maglie del codice penale. Si pensi, in via del tutto esemplificativa, al nuovo delitto di diffusione di immagini dal contenuto sessualmente esplicito, c.d. *revenge porn*. Del pari, anche il codice di procedura penale ha visto non pochi aggiustamenti nell'ottica di una migliore e più rapida gestione di notizie di reato riferite ai fenomeni in trattazione. L'intenzione legislativa, tuttavia, recepisce pure alcuni difetti che possono minare l'efficacia dei nuovi o rinnovati rimedi proposti. Meglio si dirà in seguito, nondimeno si può anticipare come alcuni di questi vizi si rinvengono in una solo parziale presa di coscienza del fenomeno che si è preteso normare. Il testo legislativo si riferisce a reati fra loro molto diversi, anche se questa diversità non sempre viene adeguatamente considerata e le soluzioni appaiono talvolta appiattite su posizioni preconcette. Indubbiamente i delitti in questione hanno tratti comuni, ma non per questo vanno trattati in egual modo. Già le prime applicazioni pratiche destano qualche preoccupazione.

Con l'intento di offrire una risposta efficace alla violenza di genere, la normativa in parola tocca anche alcuni profili dell'esecuzione penale. In particolare, sono stati intensificati gli obblighi di comunicazione alla persona offesa per le decisioni del magistrato di sorveglianza dalle quali derivi la scarcerazione del condannato. Il novellato art. 165 c.p., in tema di sospensione condizionale della pena, introduce poi l'obbligo di sottoporsi a specifici percorsi di recupero per soggetti maltrattanti o violenti. Infine, si è esteso l'ambito applicativo dell'art. 4 *bis* O.P., annoverando anche i delitti di violenza di genere fra i reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari. Tutte queste previsioni hanno, al fondo, un elemento comune: la presunzione di pericolosità posta in capo ai soggetti condannati per i delitti di cui al codice rosso. Presunzione fissata per tipologia di reato che, a ben vedere, rinvia a un tipo d'autore (il marito o il convivente violento, il molestatore compulsivo).

1. Al fondo della questione, riflessioni sulla nascita dello "statuto della vittima del reato"

L'ordinamento penale e processuale penale italiano hanno mostrato, negli ultimi anni, crescente attenzione per la vittima, specie quella considerata vulnerabile. A ben vedere, pure al netto di un indiscusso clamore mediatico sortito da alcuni casi di cronaca, si sono susseguiti, in tempi recenti, interventi legislativi tesi a ridisegnare l'ambito di tutela riconosciuto alla *vittima del reato*. Si intende riferirsi, con questo, a ciò che si ricava dalla serie di norme, penali e processuali, con particolare focalizzazione su chi subisce violenze domestiche o di genere.

Certo, ricondurre questo rinnovato interesse alle sole *causes célèbres* sarebbe errato oltre che riduttivo. Una corretta analisi delle novelle ricavabili dal c.d. codice rosso (L. 69/2019) deve, infatti

e necessariamente, muovere dalla Direttiva 2012/29/UE[1]. In sede eurocomunitaria si intese affrontare finanche il quesito definitorio[2] di cosa possa e debba intendersi per violenza di genere: nel *Considerando* n. 17 della citata direttiva se ne dà un indirizzo certo incisivo, richiamandosi direttamente al "ruolo" delle donne, spesso vittime di comportamenti di sopraffazione[3]. Questa, preme ribadirlo, nasce con la volontà di istituire un sistema minimo di tutela, attuato in Italia con il D.lgs 212/2015[4], con significativi interventi sul codice di rito[5]. Meritano inoltre un cenno, anche solo per dare conto del percorso assai tortuoso che accompagna certe delicate scelte di politica criminale[6], l'intervento normativo del 2009 (l. n. 38/2009), che introduce nel codice penale il c.d.

---

[1] Il testo della Direttiva è reperibile all'indirizzo che segue *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=IT*.

[2] Il tema non è secondario e, da ultimo, il c.d. codice rosso non affronta, quanto meno non direttamente, il tema definitorio. Appare quindi ragionevole tenere buono, ai fini di questo scritto, ciò che è scritto nel considerando n. 17 della Dir. 2012/29/UE :"*Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza*".

[3] Per una attenta disamina della evoluzione normativa in sede europea anche con riguardo alla decisione-quadro 2001/220/GAI, si veda M. Bargis - H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. la ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017.

[4] M. CAGOSSI, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano. Prime annotazioni al d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)*, in *https://www.penalecontemporaneo.it/d/4416*; ovvero F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in *https://www.penalecontemporaneo.it/d/4628-la-nuova-fisionomia-della-vittima-del-reato-dopo-l-adeguamento-dell-italia-alla-direttiva-201229ue*.

[5] I riferimenti, qui, possono essere molteplici. Si pensi, fra gli altri, all'art. 90, co. 2 *bis*, c.p.p. o all'art. 90 *bis*, in tema di diritto della persona offesa a ricevere delle informazioni chiare in ordine ai propri diritti, all'art. 90 *ter*, pure modificato con la L. 69/2019 qui in commento e, non per ultimo, all'art. 90 *quater* c.p.p., in tema di particolare vulnerabilità, che vede chiari collegamenti con il comma 1 *bis* dell'art. 392 c.p.p., circa i casi di incidente probatorio, e che ha nei fatti eliminato il riferimento a particolari tipologie di reato quale ostacolo ai fini dell'accesso all'istituto anticipatore della prova. Più semplicemente oggi, il comma 1 *bis*, consente accesso in tutte le situazioni in cui vi sia bisogno di escutere la persona offesa che versi in condizioni di particolare vulnerabilità. Si vedano, poi, gli interventi de H. BELLUTA, *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2015; ovvero a M. BOUCHARD, *Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato*, reperibile all'indirizzo *http://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-osservazioni-al-decreto-legislativo-sulle-vittime-di-reato_14-01-2016.php*; ovvero ancora, pure se sotto un profilo particolare, quello che inerisce il tempo in cui questi soggetti sono chiamati a ricoprire l'ufficio testimoniale, L. ALGERI, *Il testimone vulnerabile*, Giuffré, 2017.

[6] Riflessioni, quelle sulle vittime del reato, che, invero, hanno pure visto impegnati gli studiosi della materia. Si guardi, a titolo esemplificativo, F. TORLASCO, *La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne*. Breve resoconto del Convegno svoltosi il 25 novembre 2016 nell'Aula Magna della Corte di Cassazione, all'indirizzo *www.penalecontemporaneo.it/d/5170-la-giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne*; ovvero il noto interesse per il c.d. femminicidio, fra gli altri, A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 1/2015, reperibile all'indirizzo *http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/merli_1_15.pdf*; o F. TRAPELLA. *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. n. 2/2017; ovvero anche ciò che è reperibile online, nella sezione dedicata del sito del Governo italiano,

stalking (art. 612 *bis*)[7] e quello del 2012, con la L. 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote e a tutela dei minori vittima di atti sessualmente orientati[8], nonché il D.L 14 agosto 2013, n. 93 conv. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 che ratifica la convenzione di Istanbul (del 2011).

Per ultimo, occorre ricordare, pure per la eco ad essa riconducibile, la sentenza Corte EDU *Talpis c. Italia*[9], la quale ha reso note le disfunzioni procedimentali che spesso inficiano il processo penale italiano[10] e di averlo fatto in un caso che, se non altro, nella sua genesi, proprio a episodi di violenza di genere e domestica si sarebbe riferito. Non è ardito affermare come alcune delle soluzioni adottate da ultimo con la L. 69/2019 trovino proprio in quella pronuncia al contempo monito e stimolo. La traccia rinvenibile nei primi due articoli del c.d. *codice rosso*, difatti, è certamente ispirata all'esigenza del "pronto intervento". Occorre premettere, al riguardo, che le questioni afferenti alla tutela effettiva della vittima sono affrontate - correttamente - in un'ottica di "pronta" reazione innanzi a condotte lesive dell'altrui integrità psicofisica. Nondimeno, in un processo

---

https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere; per i dati empirici, può anche farsi riferimento a quelli offerti dall'ISTAT e reperibili all'indirizzo *https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne*.

[7] Nell'immediatezza della riforma, si veda, A. LUINI, *Il reato di stalking o atti persecutori ex art. 612 bis c.p . Brevi note*, reperibile all'indirizzo *https://www.latribuna.it/sites/default/files/focus/allegato/articolo%2011%20sett%2009.pdf*; ovvero MANNA, *Il nuovo delitto di "atti persecutori" e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale* , in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di Vinciguerra, Dassano, Napoli, 2010; ovvero ancora, fra i numerosi altri, C. CASSANI, *Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione*, in Archivio Penale, n. 1/2018, reperibile all'indirizzo internet http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fb0b55cf-ec85-4235-861a-786e99f2e6ee&idarticolo=15355.

[8] I brevi cenni sono invero certamente parziali, si considerino pure la Direttiva 2011/36/UE, in tema di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI; può pure citarsi la nuova introduzione del delitto di tortura, *ex* art. 613 *bis* e *ter* c.p. (e, sul versante processuale, l'intervento sull'art. 191, al nuovo comma 2 *bis*, c.p.p., che disegna un regimo sui generis di inutilizzabilità), tutti introdotti dalla c.d. Riforma Orlando, L. 103/17.

[9] Corte E.D.U., Sezione Prima, sent. 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*. Si veda, sul punto, R. CASIRAGHI, *La corte di strasburgo condanna l'italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, *https://www.penalecontemporaneo.it/d/5278-la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-la-mancata-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e*; ovvero anche P. DE FRANCESCHI, *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?*, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 1; ovvero ancora M. BUSCEMI, *La protezione delle vittime di violenza domestica davanti alla corte europea dei diritti dell'uomo. alcune osservazioni a margine del caso Talpis c. Italia*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2017, reperibile all'indirizzo internet *https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-3-2017/1121-la-protezione-delle-vittime-di-violenza-domestica-davanti-alla-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-alcune-osservazioni-a-margine-del-caso-talpis-c-italia/file*.

[10] Per riportarci anche all'esperienza degli operatori tutti del diritto, occorre certo rammentare come questi, uniti in una "campagna di sensibilizzazione", hanno collaborato al fine di dischiudere al grande pubblico tematiche altrimenti avvolte da un manto di inestricabile tecnicismo. Fra questi, solo per citarne alcuni, merita menzione l'interessante convegno torinese dell'oramai relativamente lontano 2001, organizzato dal Coordinamento Nazionale dei Giuristi Democratici, *La vittima del reato, questa sconosciuta*, i cui atti sono tutti reperibili all'indirizzo *http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf*; ovvero, pure in un ambito non del tutto affine ma di certo interesse, il Convegno bolognese del 23.02.2016, *Vittime e autori di reato: un incontro possibile?*, i cui atti sono disponibili su *http://www.ristretti.it/commenti/2016/novembre/pdf8/atti_convegno.pdf*; preme pure segnalare alcune associazione che animano la società civile, fra queste *AmiCainoAbele*, *https://amicainoabele.wordpress.com/info/*, per citare chi è riuscito a creare un ponte tra persona offesa e autore del reato; e ancora, per essere più aderenti al tema prescelto, l'associazione *di.re*, *https://www.direcontrolaviolenza.it/chi-siamo/*, ovvero quella del *telefonorosa*, *https://www.telefonorosa.it/*. Così pure la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, del 25 novembre di ogni anno. Tutti esempi di come la società sente e reagisca a episodi che, a giusta ragione, percepisce come allarmanti.

penale nel quale, come ovvio, non si pretende di risolvere, a costo zero, con le norme qui considerate i molteplici problemi sistemici[11] è lecito interrogarsi circa le nuove tutele processuali[12] attribuite all'offeso da uno dei delitti menzionati nell'art. 1, l. 69/19.

Certo non è questo il luogo per ulteriori riflessioni diacroniche su un tema che, da questo punto di vista, meriterebbe ben altri spazi di approfondimento. Quanto sin qui detto, valga (questo l'auspicio) come utile premessa e base conoscitiva (nei limiti delle obbligate approssimazioni) per comprendere come l'ultimo nato, il c.d. codice rosso, è certo solo la punta dell'*iceberg*, ultimo figlio di una stirpe risalente nel tempo.

2. Il primo battito: all'origine delle indagini preliminari e sui suoi pretesi rapidi sviluppi

Venendo alla disamina delle singole disposizioni contenute nella L. 69/2019, preme muovere dai primissimi articoli inerenti la fase iniziale di un'indagine riguardante fatti di violenza di genere.

Gli artt. 1 e 2 del c.d. *codice rosso* stabiliscono, secondo uno scadenzario testualmente rigoroso, come debba reagire l'Autorità di fronte a notizie di reato per uno dei delitti "da codice rosso", secondo l'appellativo che la vulgata politico-giornalistica ha preso dal gergo ospedaliero. Sotto questo versante, appaiono incisive le modifiche apportate al co. 3, dell'art. 347 c.p.p., in tema di comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria.

---

[11] Può anche non citarsi affatto il profilo di patologico ritardo che affligge i tribunali. Non solo in fase d'indagine, ma pure e soprattutto per i gradi del giudizio di merito si percepisce un lento, a tratti lentissimo scorrere del tempo. I temi della ragionevole durata dei processi sono oramai da anni sotto l'occhio del ciclone, tanto ermeneutico quanto legislativo. Si veda, per questi, fra glia altri, P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Questione giustizia*, n. 1/2017, all'indirizzo *http://questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2017-1_13.pdf* , ovvero P. GAETA, *Durata ragionevole del processo e giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Questione giustizia* (edizioni Franco Angeli), 2003, pp. 1135 ss. Da ultimo, solo per citare di quale ampiezza di problemi si discuta, si pensi alla c.d. "riforma della prescrizione". Per il dibattito, invero pure pubblico, si guardi, fra gli altri, G.L. GATTA, *Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione*, in *https://www.penalecontemporaneo.it/d/6440-una-riforma-dirompente-stop-alla-prescrizione-del-reato-nei-giudizi-di-appello-e-di-cassazione*.

[12] Preme infatti precisare come i temi meglio riconducibili alla tutela penalistica di queste e per queste stesse condotte resteranno ai margini dello scritto. Nondimeno, se non altro in questa sede, conviene rammentare come siano invero molteplici i profili sui quali il legislatore ha inteso mettere mano. Senza pretesa d'approfondimento, si pensi all'art. 7 della l. 69/19, che introduce il reato di costrizione o induzione al matrimonio, in un art. 583 *bis* c.p. di nuovo conio; ovvero ancora all'art. 9, che invece ha chiari intenti repressivi laddove aumenti la risposta sanzionatoria ordinamentale per i reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti) e 612 *bis* c.p. (atti persecutori). Al di là dei profili solamente sanzionatori, l'art. 572 c.p. si contraddistingue pure per il suo nuovo ultimo comma che individua, *ex lege*, nel minore che assiste alle condotte maltrattanti di cui alla norma citata una persona offesa dal reato. V'è poi l'introduzione dell'art. 612 *ter* c.p., noto alle cronache come *revenge porn*, sul tema si veda G. M. CALETTI, *"Revenge porn". prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612*-ter *c.p.: una fattispecie "esemplare", ma davvero efficace?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, *https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6648-revenge-porn-prime-considerazioni-in-vista-dell-introduzione-dell-art-612-ter-cp-una-fattispecie-es*. Infine, gli artt. 4 e 9 L. 69/19 introducono, per parte loro, il delitto di *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, ai sensi del nuovo art. 387 *bis* c.p., si inseriscono, poi, nell'ambito preventivo e in riferimento ai soggetti destinatari, ove ora è menzionato anche l'art. 572 c.p., di fianco al pre-esistente 612 *bis* c.p.. A queste due disposizioni verrà fatto cenno nel corso della trattazione.

La *ratio* della disciplina codicistica, a prescindere dalle ultime aggiunte, affiora a un sistematico raffronto con il primo comma dello stesso articolo 347 c.p.p.. In questa sede si fa obbligo alla polizia giudiziaria di comunicare al pubblico ministero, «senza ritardo», la notizia di reato acquisita. Nel terzo comma, invece, già prima della novella in questione, la comunicazione è data «immediatamente» all'organo inquirente (se si tratta di uno dei delitti di cui all'art. 407, co. 2, nn. 1-6, c.p.p.). La modifica di cui al "codice rosso", in sostanza equipara sotto codesto profilo i reati di violenza di genere a quelli elencati nell'art. 407 c.p.p.[13]. L'intenzione appare chiara. Il legislatore stima al massimo grado l'esigenza che si appresti la più rapida tutela alle persone offese di questi delitti e lo fa imponendo il rapido coinvolgimento della procura della Repubblica al fine di porre argine ad eventuali fenomeni prevaricatori; tuttavia si scontra, nella pratica, con altre, ben sedimentate prassi giudiziarie.

La lettera della legge parrebbe non lasciare troppo margine all'interpretazione concessa agli operatori di polizia giudiziaria. In effetti, ciò che si crea, è un ambito di presunzione legislativa di emergenza. Lo si ricava dalla lettura del comma citato nel quale è dato scorgere diverse gradazioni di urgenza. Oltre a ciò, ugualmente la polizia giudiziaria deve provvedere ad una comunicazione immediata quando vi sia la necessità di agire rapidamente (ipotesi per la quale, diversamente da quanto sopra scritto, si lascia un margine per potere valutare caso per caso). In questi contesti, poi, si concede di darne comunicazione oralmente, affinché si proceda, poi, a porre la notizia per iscritto, «senza ritardo», così tornando alla terminologia del primo comma.

Detto ciò, preme rilevare come, specie negli ultimi anni, si sono moltiplicate, presso diverse Procure della Repubblica, iniziative para-normative tese a disciplinare proprio il flusso confuso di notizie di reato. Nella sostanza, molte procure[14] hanno inteso attribuire alla polizia giudiziaria il compito di "vestire" le notizie. L'obiettivo, evidente, è quello di impedire che *notitiae* del tutto sguarnite di qualsivoglia elemento idoneo a "qualificarle" intasino il lavoro degli inquirenti che, di contro, quando prendono in mano la direzione dell'indagine, auspicano di avere qualche elemento di utile spendibilità. La neo-introdotta disciplina parrebbe superare questa ragionata trasmissione delle notizie di reato, imponendo sempre e comunque la comunicazione.

Proprio qui affiorano i nodi che il costante impiego delle nuove norme dovrebbero sciogliere. Valga, per il momento, una notazione. Si è osservato che il burocratico adempimento del dovere

---

[13] È lo stesso art. 1 della L. 69/2019 a indicare le fattispecie delittuose per le quali deve procedersi all'immediata comunicazione della notizia di reato; il testo cita gli artt. 572; 609 *bis*; 690 *ter*; 609 *quater*; 609 *quinquies*; 609*octies*; 612 *bis*; 612 *ter* c.p.; ovvero gli artt. 582 e 583 *quinquies* c.p., quando ricorrono in alcune forme aggravate.

[14] Solo per citare alcuni recenti interventi in questo senso, si veda la circolare della Procura di Bologna, *http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_23952.pdf*, ovvero anche gli approfondimenti e l'orientamento reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, *https://www.csm.it/web/csm-internet/attualita/news/-/asset_publisher/eei56uDAgn0f/content/titolo-pagina-protocolli-con-uffici-esterni-notizie-di-reato-approfondimento/maximized?inheritRedirect=false#BP_validate_in_materia*.

oggi imposto rischia di tradire la stessa ragion d'essere del *codice rosso*: rendere tutto urgente rischia di appiattire la tutela, senza potere bene stimare la diversità fattuale alla base di ogni singolo e concreto caso[15]. In altri termini, si rischia l'effetto perverso, già noto alle pratiche di medicina difensiva, ove le cure o l'uso di farmaci si ispira all'esigenza di esonerare da responsabilità giuridiche l'operatore sanitario più che al concreto interesse del paziente. In questo senso, pure all'esito di un raccordo fra quanto affermato dalla procura di Tivoli e quanto espresso nella relazione del massimario della Cassazione, del 27 ottobre 2019[16], parrebbe consentito concludere per una mediata applicazione normativa ove, cioè, sia obbligo della polizia giudiziaria quello di provvedere alla comunicazione immediata, se del caso anche orale, al magistrato di turno per tutti i casi in cui sia necessario acquisire un'immediata direttiva, ovvero per fatti di particolare disvalore. Emblematico il caso delle violenze sessuali.

Peraltro, quest'obbligo di comunicazione non è sanzionato in via processuale. In caso di inosservanza, l'atto o gli atti investigativi successivi sarebbero quindi validi, potendosi al più configurare una responsabilità disciplinare in capo all'operatore di polizia.

Dai rilievi appena svolti è lecito trarre alcune prime considerazioni. Quel *nuovo* terzo comma dell'art. 347 c.p.p., così interpretato, tradisce in parte lo stesso volere legislativo, finendo per fare di un'ipotesi presunta d'urgenza (come detto, questo può dirsi allorquando la normativa citi esplicitamente alcuni reati per i quali richiede una trasmissione immediata), un'ipotesi solamente discrezionale, rimettendo, in sostanza, al prudente apprezzamento di chi raccoglie quella notizia di reato l'onere di valutarla e provvedere all'immediata trasmissione al magistrato reperibile[17-18].

Può ragionevolmente concludersi che, considerate le inevitabili deformazioni che la prassi giudiziaria vi apporterà, la norma sia destinata a subire diverse applicazioni nei vari uffici di

---

[15] Si veda, al riguardo, il documento diffuso dalla procura della Repubblica di Tivoli, *Prime linee guida per l'applicazione della legge, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela della vittima di violenza domestica e di genere*, prot. 1229/19, del 31.07.2019, di seguito reperibile *http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7631.pdf*.

[16] Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, Relazione su novità normativa, Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Rel. 62/19, reperibile all'indirizzo *http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel.6219__ver_definitiva.pdf*.

[17] Neppure poteva pretendersi, invero, alcuno sforzo sanzionatorio. Diviene già difficile immaginare, in un contesto come quello sotto osservazione, quale avrebbe potuto essere la sanzione processuale. La prima cui potrebbe cadere l'attenzione sembrerebbe quella dell'inutilizzabilità; questa, tuttavia, per le ipotesi considerate, dovrebbe per paradosso farsi ricadere sulle spalle della stessa persona offesa, per le volte in cui da quelle dichiarazioni non emergano elementi utili alla difesa. È evidente che simile stortura andava evitata, essendo la vittima la vera destinataria dell'intervento normativo.

[18] Di eguale avviso anche l'indirizzo ricavabile dalle "*Direttive interpretative e organizzative*" della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, nonché le linee guida della Procura presso il Tribunale di Sondrio, reperibili all'indirizzo *www.sistemapenale.it*. Sempre nel senso di fornire al pm una notizia di reato "vestita" pure il "*Protocollo organizzativo e integrato per l'attuazione della Legge 19 luglio 2019, n. 69: codice rosso*", della Procura presso il Tribunale di Sassari, dello scorso 29.10.2019, sempre reperibile su *www.sistemapenale.it*. Questo ultimo, peraltro, si distingue per la precisione nelle indicazioni fornite alla polizia giudiziaria circa le buone prassi da mettere in campo.

procura, magari grazie ai noti strumenti (circolari, linee-guida, protocolli etc.) già da tempo sperimentati nell'amministrazione giudiziaria[19]. Inutile dire che il rispetto di circolari e protocolli operanti per il distretto mette al riparo gli operatori di polizia da eventuali richiami[20]. Anche per questa ragione essi assumono valore precettivo nei fatti, assumendo su di sé il compito di interpretare quanto scritto in sede legislativa, ovvero quello di normare gli ambiti e gli spazi non esplorati dall'interesse normativo statuale.

Segue: 2.1. Tempi rapidi per l'assunzione di sommarie informazioni da parte del pubblico ministero

L'articolato legislativo, all'art. 2, si occupa, poi, di regolare una fase delicata dell'indagine preliminare penale, quella del primo contatto fra persona offesa (ovvero anche il denunciante-querelante) e autorità giudiziaria.

Si impone un'accelerazione nell'assunzione di informazioni dalla persona offesa ad opera del pubblico ministero. Occorre provvedere entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (anche qui il termine è ordinatorio). Il legislatore si rende edotto, quindi, di alcune circostanze che tipicamente caratterizzano la realtà fattuale[21]. Questo si ricava quando si richieda di provvedere con eguale urgenza pure nei confronti del denunciante che sia diverso dalla persona offesa. Le paure, le titubanze[22], o anche solo la convinzione di potere salvare il salvabile di un rapporto, si pongono sovente alla base di una certa riluttanza a denunciare o querelare[23]. Del pari, anche lo sforzo

---

[19]Come invero è in alcuni casi già avvenuto; qui il riferimento è ancora a una delle circolari della Procura di Tivoli, reperibile all'indirizzo *http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7725.pdf*. Si vedano pure le circolari della Procura di Bologna, l'una del 19.11.2019, all'indirizzo internet *http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_26324.pdf* e quella, antecedente, del 26.07.2019, più pertinente il tema della trasmissione delle notizie di reato, qui reperibile *http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_24772.pdf*.

[20] Emblematica, sul punto, è la recentissima circolare prot. 2915/19 della Procura di Bologna, che prende incidentalmente parola anche sul tema disciplinare, rassicurando gli operatori per le volte in cui si adoperino per la trasmissione ragionata di notizie di reato. Si veda la circolare reperibile all'indirizzo *http://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_24772.pdf*.

[21] Si guardi, di nuovo, alla sentenza *Talpis c. Italia*, cit.

[22] La sola circostanza trattasi di una serie di norme pensate anche per gli episodi di violenza domestica, rende evidente come molti dei casi riguardino, inevitabilmente, fenomeni distorti che affliggono nuclei familiari e portati a consumarsi entro le mura domestiche. I dati empirici pure confermano questa deduzione. Lo stesso corpo della L. 69/2019 disvela questa chiara presa di coscienza del legislatore, allorquando ritenga di incentivare gli strumenti atti a intensificare la trasmissione di comunicazioni "rilevanti" dal processo penale e quelli eventualmente instaurati e civili di separazione. Sul punto si guardi l'art. 14 della L. 69/2019, che inserisce l'art. 64 *bis* alle disp. att. c.p.p., in tema di trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile; si guardi anche per questo la circolare della Procura di Tivoli, reperibile all'indirizzo *http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7725.pdf*.

[23] La questione spesse volte ha visto interessata la giurisprudenza, specie nell'ambito della valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa dei reati di cui trattasi. Sia profili afferenti la valutazione di maggior rigore che la giurisprudenza di legittimità ha costruito sulla base normativa offerta dall'art. 192 c.p.p., sia uno strumento per potere giustamente apprezzare elementi di fatto di certo interesse ai fini del decidere e sui quali il legislatore non è da ultimo intervenuto. Si guardi, fra le numerose altre, Tribunale di Milano, sez. V, 12/06/2018, n. 5612, "*Le dichiarazioni della persona offesa qui non si applicano le disposizioni dettate dall' articolo 192, comma terzo c.p.p.,*

emotivo preteso è fra i più evidenti e alla base della oramai nota preoccupazione di evitare, per quanto possibile, fenomeni di vittimizzazione secondaria[24-25].

---

possono fondare l'affermazione della responsabilità dell'imputato se vi sia un'idonea motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto. Nel caso di specie si trattava di una vittima di violenza sessuale che era stata posta in una condizione di inferiorità attraverso l'assunzione di sostanza stupefacente e la circostanza dell'incertezza della stessa sul numero di incontri con l'imputato non rileva in alcun modo ai fini dell'attendibilità)". Ancor più pertinente, poi, seppure in ambito civilistico, è Cass. Civ., n. 12541/16, ove è dato leggere come "*deve essere confermata la decisione dei giudici di merito che, in merito all'addebito di una separazione, hanno posto in capo al marito l'addebito in ragione del comportamento violento e maltrattante nei confronti della moglie la quale si era pure indotta alla separazione tardivamente e sotto lo spinta dei figli ma ciò dopo aver tentato di salvare il matrimonio nel corso dei lunghi anni in cui era durato fino a che aveva ritenuto di non poter più sopportare aggressioni fisiche e morali (...) da parte del marito*".

[24] Sul punto, vigorose si mostrano alcune ultime prese di posizioni della giurisprudenza, si veda Cassazione penale , sez. III , 16/05/2019 , n. 34091, "*In tema di incidente probatorio, l'ordinanza di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa (maggiorenne o minorenne) avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dell' articolo 392, comma 1-bis, del cpp è abnorme e, quindi, ricorribile per cassazione, essendo preclusa in tale ipotesi al Giudice per le indagini preliminari qualsiasi valutazione discrezionale circa l'opportunità di accogliere detta istanza di anticipazione della prova, funzionale a evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria della parte offesa che lo Stato italiano si è impegnato a evitare in recepimento di obblighi internazionali pattizi e di rango euro-unitario*"; pure da citare è una seconda massima ricavata dalla stessa Cassazione penale , sez. III , 16/05/2019 , n. 34091, "*È abnorme il provvedimento con cui il GIP abbia arbitrariamente negato l'incidente probatorio dal pubblico ministero richiesto in base al comma 1-bis dell' art. 392 c.p.p. - assunzione della testimonianza della persona offesa, minorenne o maggiorenne, del reato di violenza sessuale "anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1"-. Ciò in quanto pur non essendo ovviamente precluso il prosieguo del procedimento - né conculcati il dovere di svolgere le indagini (essendo possibile l'acquisizione di s.i.t. dalla persona offesa) ed il diritto all'assunzione della prova testimoniale nel corso del giudizio - l'alternativa procedimentale determinerebbe quella vittimizzazione secondaria della persona offesa che lo Stato si è impegnato ad evitare, così, da un lato, recando pregiudizio insanabile alla vittima vulnerabile, e, d'altro lato, esponendo lo Stato a possibile responsabilità per la violazione di norme internazionali pattizie e dell'Unione europea*". Di certo interesse, poi, in ordine ai doveri informativi a vantaggio della persona offesa e nell'ambito cautelare, è Cassazione penale, sez. II , 03/05/2017 , n. 36167, "*Ai fini dell'individuazione della nozione di delitti commessi con violenza alla persona e per i quali - ai sensi dell'art. 299, comma 2 bis, c.p.p., sussiste l'obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest'ultima, dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, il giudice deve tener conto - alla luce dei canoni interpretativi emergenti dalla Direttiva 2012/29/Ue - in via gradata, della tipologia della parte offesa (se è parte offesa di delitti di tratta di esseri umani, di terrorismo, di criminalità organizzata, di violenza o sfruttamento sessuale, di crimini di odio, di minorenne) o del movente del reato (se si sia trattato di violenza di genere), ovvero del contesto in cui il reato è stato commesso (se si sia trattato di violenza nelle relazioni strette); al di fuori di tali casi, deve valutare se al delitto connotato da violenza si ricolleghi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta, tali da escludere che si tratti di un reato minore o che vi sia un debole rischio di danno per la vittima*". Incidentalmente si occupa del tema anche la recentissima e successiva alla l. 69/2019, Cass. Pen, sez. III, n. 47572/2019, ove pure si tocca il tema del rapido ascolto della vittima in sede s.i.t.

[25] V'è poi un tema riferibile all'ultima parte del comma 1 *ter* del novellato art. 362 c.p.p. Il quesito si riconduce alla clausola di chiusura della norma, ove si individuano le condizioni in presenza delle quali si può prescindere dalla descritta rapida escussione. L'omissione è consentita quando si intenda preservare la riservatezza delle indagini, ovvero tutelare i minori degli anni diciotto, o comunque la persona offesa. Il testo normativo non è fra i più riusciti, cionondimeno si possono immaginare alcune situazioni in cui possa trovare applicazione il regime in deroga. Può venire in rilievo, ad esempio, il bisogno di scongiurare, per quanto possibile, fenomeni di vittimizzazione secondaria, quali potrebbero emergere se all'ascolto si procedesse ugualmente e nonostante, in ipotesi, una querela particolarmente esaustiva e corredata da valida documentazione. Difficilmente il pubblico ministero può dirsi esonerato quando la persona offesa non si adoperi attivamente per veder perseguito il reato, anche a prescindere dal regime di procedibilità, come pure è sostenuto da alcuni. Al contrario, il regime di procedibilità dei reati in parola, contrariamente a quanto pure si è sostenuto, merita di essere adeguatamente stimato ai fini derogatori. In breve, si tratta, in gran parte, di delitti procedibili d'ufficio, sicché un'eventuale denuncia-querela varrebbe "solamente" a notiziare gli inquirenti. Per i residui casi procedibili a querela, questa, una volta presentata, è irrevocabile (si pensi, per questo, agli episodi di violenza sessuale). V'è poi un dato empirico che non può essere taciuto. Talvolta le vittime di questi reati, specie quelle di maltrattamenti in famiglia, nonostante il regime di procedibilità officiosa, dopo avere trovato la forza di denunciare finiscono presto per ricadere in una spirale ricattatoria. I tribunali sovente vedono le liste testimoniali di alcune difese riempirsi del nome della sola e presunta vittima, che in dibattimento ritratta. Per non parlare delle volte in cui queste

Ma prima di esaminare come questa modifica è chiamata ad operare, conviene interrogarsi sulle ragioni che ne giustificano l'adozione. Quel termine di tre giorni va inteso in combinazione con la norma che impone la comunicazione immediata della notizia di reato (art. 1 *codice rosso*). L'intenzione legislativa parrebbe quella di creare un sistema integrato di tutela, che ambisca a fornire la più rapida presa in carico da parte dell'autorità, sicché si passi rapidamente dalle indagini autonome di polizia a quelle ad essa delegate, sotto la direzione del procuratore. Con questo obiettivo, il rapido ascolto della persona offesa appare finalizzato a garantire che l'organo inquirente abbia presto contezza di ciò che accade in quel nucleo familiare, ad esempio, ovvero degli episodi di violenza consumati.

Il caso *Talpis c. Italia*[26] fornisce al riguardo utili spunti di riflessione. In sede europea, la condanna prese le mosse da una mancata tutela statuale innanzi a una condizione di vita domestica da tempo compromessa e la cui deformazione gravava sull'esistenza della ricorrente, costretta a subire fenomeni intimidatori e di prevaricazione fisica e psicologica. Innanzi a una situazione siffatta, l'ordinamento è mancato ai suoi propri doveri di tutela e la vicenda s'è conclusa nel peggiore dei modi[27].

Secondariamente, la normativa novellata si riferisce al solo pubblico ministero, ciò che, a prima vista, parrebbe se non altro porre il quesito sul se sia o meno possibile, per quest'ultimo, delegare l'attività di audizione alla polizia. La risposta, invero, conviene ricercarla nell'art. 370 c.p.p., pure oggetto di un intervento correttivo (*ex* art. 3 L. 69/2019). Nel dettaglio, l'art. 370 primo comma, c.p.p., a ben vedere, si esprime in termini molto ampi, sì consentendo, in chiave interpretativa, di farvici rientrare pure il caso da ultimo introdotto, ossia quello del rapido ascolto delle persone indicate nella novella in commento. Con finalità di coordinamento, poi, il legislatore ha pure messo mano allo stesso art. 370 c.p.p., introducendo un comma 2 *bis*, col quale si regola l'obbligo della polizia di dare seguito «senza ritardo» alle attività delegate dal pubblico ministero per fatti di violenza domestica o di genere, riconducibili all'art. 1 della l. 69/2019.

---

stesse persone tentano di aggiustare il tiro di una denuncia certo gravosa per il destinatario delle accuse. La violenza è, infatti, anche quella psicologica, non dimenticando come molti casi di maltrattamento, registrano un vero e proprio stato di sudditanza psicologica della vittima rispetto al suo aguzzino. La l. 69/2019 avrebbe se non altro in astratto la pretesa di frenare questi fenomeni, appunto intervenendo subito dopo l'acquisizione della notizia, prima che le forze della vittima vengano meno. Per queste ragioni, ritenere esonerato il pubblico ministero per le volte in cui si mostri affievolito l'interesse repressivo della persona offesa contrasta con l'ispirazione di fondo del c.d. *codice rosso*. Per un approfondito vaglio del tema, con posizioni non del tutto sovrapponibili, si rinvia a D. Russo, *Emergenza "codice rosso"*, in *Sistema Penale*, Fasc. 1/2020; si veda inoltre G. Amato, *Spazio alla delega dell'obbligo di sentire la persona offesa*, in *Guida dir*., 37, 7 settembre 2019, nonché il protocollo della Procura di Sassari, cit., particolarmente preciso sul punto.

[26] V. nota n. 9.

[27] Il figlio della ricorrente, innanzi a un episodio di assoluta violenza, si frappose fra la madre e il padre, restandone ucciso. La vicenda ha mostrato la necessità di dotarsi di strumenti processuali in grado di prevenire simili esiti; tema oggi ripreso dal *codice rosso*.

Può invero argomentarsi come un ascolto così prossimo ai fatti vorrebbe cristallizzare gli stessi, se non altro ai fini investigativi, in un momento prossimo agli eventi da rievocare. Un giovamento pure per la buona tenuta psicologica di chi sia chiamato a dire quel che sa all'autorità giudiziaria. Dell'attendibilità della persona offesa, specie quando sia stata vittima di alcune condotte particolarmente intrusive ovvero in quanto minore, costretto a vivere traumatiche esperienze domestiche, si interessa da tempo la letteratura giuridica e non solo[28]. La scelta del legislatore pretende di inserirsi in queste dinamiche, offrendo una rapida possibilità di riscatto e un luogo protetto in cui liberarsi da taluni pesi, il tutto consentendo agli inquirenti la possibilità di rendersi immediatamente consapevoli del fenomeno in attesa di accertamento. Le modifiche normative in commento possono anche essere funzionali ad eventuali richieste cautelari, nel caso in cui il pubblico ministero dovesse ritenere sussistente, oltre i gravi indizi di colpevolezza, anche una delle esigenze cautelari, qui venendo in rilievo specialmente quella di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. Il tutto, rammentando che, all'esito dell'intervento in commento, oggi, le violazioni delle misure *ex* artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p. possono condurre, oltre che ad un aggravio della misura, anche a un'incriminazione ai sensi del nuovo art. 387 *bis* c.p..

Quanto detto, tuttavia, non fa salvo il testo normativo da alcune evidenti criticità. Come già accennato, la generalizzata urgenza presunta dalla legge rischia di annacquare le stesse tutele sin qui discusse. Si aggancia certamente a un dato di realtà l'esigenza del "pronto intervento giudiziario" avverso condotte sì tanto lesive e socialmente avvertite; è tuttavia ragionevole differenziare fra diverse situazioni. Trattare nel medesimo modo fatti di reato prodotti da diverse situazioni di vita reca con sé un effetto distorsivo poco avvertito in sede legislativa e dal quale occorre rifuggire: si rischia di non riuscire ad offrire la miglior reazione per fatti che più di altri meritano il *pronto*

---

[28] Così, ad esempio, la Corte di cassazione ha specificato, in tema di dichiarazioni proveniente da minori vittime di reati a sfondo sessuale, come esse «impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore che richiede l'ausilio delle scienze rilevanti in materia (pedagogia, psicologia e sessuologia), in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte», cosi, Cass. Pen., n. 37147/2007. Ancora, Cassazione penale sez. III, 21/09/2018, n.52999 «Le dichiarazioni di una vittima di maltrattamenti in famiglia non possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, se dalla loro analisi previamente effettuata risulti inficiata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto», ovvero Cassazione penale sez. III, 18/09/2015, n.47033, «In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche». Non solo per i minori, in verità, si sono spese energie legislative tese a creare un sistema che possa assicurare un valido approccio a soggetti a vario titolo vulnerabili. Il riferimento è agli infermi di mente, per esempio, oppure alle vittime che, seppur maggiorenni, possono comunque definirsi vulnerabili. Si possono esemplificativamente citare gli istituti di cui all'art. 190 *bis* comma 1 *bis* c.p.p. e l'art. 392, co. 1 *bis* c.p.p, si veda, fra gli altri, L. ALGERI, *Il testimone vulnerabile*, Milano, 2017; R. GRECO, *Prova testimoniale e fallacia della memoria*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze*, 2006, n. 4, pag. 159 e ss.; G. Gullotta, *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, 1987, Milano; ovvero G. MAZZONI, *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*, Il Mulino.

intervento, il vero *codice rosso*. Per il diritto penale del fatto, è sconsigliabile trattare ogni condotta - sotto il profilo che qui particolarmente interessa - alla stessa maniera solo perché riconducibile a una unica fattispecie incriminatrice. Gli strumenti di amministrazione giudiziaria, d'altronde, hanno negli anni consentito il sedimentarsi - se non altro in parte - di buone prassi applicative e con ogni probabilità sempre gli strumenti da ultimo citati mitigheranno il valore testuale della novella[29].

In conclusione, gli artt. 1-3 l. 69/2019 vogliono imprimere una certa urgenza alla trattazione dei procedimenti di cui all'elenco di reati comunemente riconducibili a quelli di genere e domestici (art. 1 L. 69/2019)[30]. Bene, quindi, che i temi si impongano. Cionondimeno, l'assenza di una vera e propria obbligatorietà dei comportamenti "diligenti" per come individuati dal legislatore (invero pure sostenuti da buone ragioni pratiche), rischiano di spostare di poco l'attuale equilibrio[31]; non solo, anche l'assenza di distinguo alcuno fra i numerosi e diversi fatti di reato che possono presentarsi innanzi agli organi inquirenti mostrano un serio rischio di appiattimento delle tutele. Occorre quindi tenere alta la guardia al fine di evitare pericolose distorsioni degli strumenti oggi in mano degli inquirenti. I casi singolarmente intesi, con tutte le loro peculiarità, debbono ancora

---

[29] Senza tacere che, se non altro in questa pima fase applicativa, visto pure il clamore mediatico attorno alla novella, tenderanno ad aumentare le denunce per i fatti di cui alla l. 69/19, con esso anche il carico di lavoro per le Procure. In effetti, non sono mancate posizioni critiche sugli ultimi profili analizzati nel testo. Già lo scritto della Procura di Tivoli rende evidente i punti di tensione meglio indicati nel testo. Di maggior vigore la recente presa di posizione del Procuratore di Milano, dott. Greco, per come riportato nell'articolo de *Il Corriere della Sera*, a firma A. GALLI, dello scorso 2 settembre 2019, dal titolo *Codice Rosso anti-femminicidio, Greco: «Legge giusta ma siamo sommersi di denunce»*, reperibile all'indirizzo *https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19_settembre_02/codice-rosso-anti-femminicidio-greco-legge-giusta-ma-siamo-sommersi-denunce-19f0bf96-cdb9-11e9-96e3-dc980870dcea.shtml*

[30] Di questo avviso anche la Cassazione, sez. III, n. 47572/2019, ove è detto "*Trattandosi di disposizione acceleratoria dettata - essa pure - all'esclusivo scopo di apprestare un'accentuata tutela della vittima dei reati richiamati, al precipuo scopo di evitare stasi procedimentali e consentire l'immediata adozione delle cautele eventualmente necessarie ad evitare la protrazione della situazione illecita in atto, la reiterazione del reato o la commissione di illeciti più gravi nel quadro quell'escalation che spesso caratterizza queste forme di devianza*".

[31] Non solo, anticipando qui parte delle conclusioni, si è posto in luce l'attuale attrito fra il processo penale, quello vero, e quello idealmente disegnato. Il tema riposa, per due dei tre profili critici, sulle risorse. Inutile dire che nelle aule di giustizia avere la possibilità di essere adeguatamente assistiti può fare la differenza. La normativa sul patrocinio a spese dello Stato è, in effetti, sufficientemente garantista per le ragioni di queste vittime anche nel solco impresso dalla Direttiva 2012/29/UE; pur tuttavia, il testo non si mostra poi troppo chiaro e, spesse volte, si necessitano molteplici istanze di ammissione (che costano tempo, proprio il bene più prezioso di questa normativa), perché debbono riferirsi, magari, ai risvolti civilistici che derivano dall'originario fatto di reato. Si pensi alle separazioni ovvero al recupero, anche coattivo, delle eventuali somme liquidate a titolo di risarcimento danni nell'ambito del processo penale. Secondariamente, i binari morti del processo sono stati oggi tutti individuati nella fase delle indagini quando, in verità, così non è. Molti processi si perdono, infatti, nel passaggio fra il primo e il secondo grado di giudizio. È nota la circostanza che l'Italia, con legge n. 89 del 2001, c.d. Legge Pinto, ambisce a definire i tempi di ragionevole durata dei processi e delinea un procedimento interno per ottenere dallo Stato un indennizzo. È noto, altresì, che quella legge pone alcuni paletti e impone anche dei doveri positivi alle parti, chiamate, sotto la scure dell'inammissibilità dello strumento proposto, ad avanzare specifiche richiesta di trattazione. Nei fatti, si chiede alle parti, va da sé, quelle interessate, di presentare continue istanze di accelerazione del processo, senza che ci si sia interrogati dell'effettività dello strumento imposto. Non a caso, di recente, è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza 169/2019, dichiarando l'illegittimità «dell'art. 2 , comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.134», sentenza reperibile all'indirizzo *https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=169*.

guidare il lavoro delle procure e quindi fondate si mostrano le perplessità già mostrate da alcune di esse.

3. I nuovi obblighi di comunicazione e l'art. 659 *bis* c.p.p.

L'elenco di reati di cui alla legge n. 69/2019 incide poi sugli obblighi di comunicazione per una serie di eventi rilevanti da un punto di vista processuale ma che possono incidere sulla vita della persona offesa, in ulteriore ottemperanza all'art. 4 della Direttiva 2012/29/UE. In questo contesto, che pure non esclude, come si vedrà, percorsi di mediazione, si fa più pressante la disciplina delle comunicazioni di fatti penalmente rilevanti a tutela della vittima di reato, secondo la definizione di cui all'art. 2 della direttiva citata.

L'intervento normativo è rivolto all'art. 90 *ter* c.p.p., in tema di "*Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*", che, introdotto dal d.lgs. n. 212/2015 e in attuazione della direttiva 2012/29/UE, già di par suo ha inteso integrare in modo significativo il regime delle comunicazioni previsto dall'art. 299 co 2 *bis*, 3 e 4 *bis*, c.p.p.. Si è imposto, infatti, un obbligo di informazione, ma solo in caso di richiesta della persona offesa, nei procedimenti per delitti commessi con violenza all'individuo, con l'ausilio della polizia giudiziaria, dei provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dalla custodia cautelare e della volontaria sottrazione alla misura di sicurezza dell'imputato e internato. In realtà, il catalogo dei provvedimenti ricompresi nelle definizioni citate non appariva di univoca interpretazione. A titolo meramente esemplificativo, ha generato dibattito il riferimento generico alla "scarcerazione", la cui interpretazione può non essere uniforme, incidendo sull'oggetto stesso della pretesa comunicazione[32].

All'esito dell'intervento riformatore, risulta, altresì, aggiunto il co. 1 *bis* all'art. 90 *ter* c.p.p., contenente un obbligo di comunicazione sia alla persona offesa sia al difensore, a prescindere dalla richiesta, nel caso di procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica (di cui all'art. 1, L. n. 69/2019), ad eccezione del nuovo delitto di *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, meglio noto come *revengeporn* (art. 612 *ter* c.p.). Viene così integrato il sistema delle comunicazioni *ex* art. 282 *quater* e 299 c.p.p., come modificato dall'art. 15 l. n. 69/2019, che prevede la comunicazione obbligatoria alla persona offesa e al suo difensore, se nominato, e non più alla persona offesa solo in ruolo di supplenza, oltre che ai servizi socio-assistenziali.

---

[32] Si veda, per questo, la Relazione del Massimario della Cassazione, già indicato in nota 16.

La gamma dei provvedimenti comunicabili, salvo che la suddetta comunicazione possa comportare il pericolo di danno per l'autore di reato[33], sembra arricchirsi anche nella combinata lettura con il modificato art. 659 co. 1 *bis* c.p.p., in tema di esecuzione della pena: tale norma impone al giudice di sorveglianza di comunicare alla vittima i provvedimenti dai quali possa derivare la scarcerazione dei condannati per i reati di violenza qui discussi sempre ad eccezione della diffusione di immagini e video sessualmente espliciti (art. 612 *ter* c.p.).

In questo caso addirittura non è prevista la valutazione del pericolo di danno per l'autore di reato (art. 90 *ter* c.p.p.), il che però sembra frutto di mera dimenticanza.

Sul punto, va ricordato che l'art. 6 della citata direttiva prevede (§ 5), che ogni stato membro garantisca "*alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare processata o condannata che riguardano la vittima* (...)".

Nel caso di specie, l'obbligo di comunicazione così come prevista nella l. 69/2019, sottende una presunzione assoluta di pericolo per la vittima, pur prevedendo *ex* art. 90 *ter* c.p.p. una sorta di bilanciamento con l'interesse contrapposto dell'autore del reato.

Ad una prima lettura la disposizione di cui all'art 659 co. 1 *bis* c.p.p. sembra riguardare l'intero catalogo dei provvedimenti dell'ufficio e del tribunale di sorveglianza, dai permessi premio a quelli di necessità *ex* art. 30 e 30 *bis* l. n. 354/75, all'applicazione provvisoria delle misure alternative alla detenzione di cui alla medesima legge, applicate in via provvisoria o definitiva dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza, e le stesse misure di sicurezza revocate in fase di esecuzione della pena. Uno spettro applicativo particolarmente ampio.

4. La presunzione di pericolosità per tipologia di reato e i riflessi sulla sospensione condizionale della pena e sull'ordinamento penitenziario

Secondo il rapporto Eures 2019 su "Femminicidio e violenza di genere"[34] nel 2019 sono state uccise 142 donne da uomini, il numero più alto censito. Emerge dal rapporto anche un altro dato

---

[33] Si veda il considerando n. 33 della Direttiva 2012/29/UE, a cui sembra aderire la legislazione in commento, ove è detto come «dovrebbero essere fornite alle vittime, su richiesta, informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore di reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime, salvo se tale notifica comporti un rischio concreto di danno all'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata. Il riferimento al rischio concreto di danno per le vittime dovrebbe comprendere fattori quali la natura e la gravità del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, non dovrebbe essere applicato alle situazioni in cui siano stati commessi reati minori e vi sia quindi un debole rischio di danno per le vittime».

[34] Una nozione di "violenza domestica" è offerta pure dall'art. 3 co.1 d.l. 93/2013 conv. nella l. 113/2013, secondo quanto previsto nella Convenzione di Istanbul "*Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da*

preoccupante sul numero di segnalazioni per *stalking* e minacce: sul totale dei casi segnalati nel 2018, il 28% era già noto a terzi per precedenti maltrattamenti, a riprova della necessità di un sistema di protezione in grado di arginare l'*escalation* criminale[35-36].

È evidente che l'attuale intervento normativo, teso a rafforzare le tutele già previste dalla precedente normativa *ex lege* n. 212/2015, dà una ulteriore connotazione di gravità ai reati di cui all'art. 1 (L. 69/19), peraltro arricchito da nuove fattispecie, fondando una presunzione di pericolosità che sembra prescindere, e così è in realtà, da qualunque giudizio prognostico favorevole pur espresso nell'ambito dei provvedimenti *de libertate* in fase di cognizione, ovvero anche di quelli emessi in fase di esecuzione della pena.

La tutela delle vittime, la cui condizione è accertata o in corso di accertamento, diventa una scelta "a prescindere", a fronte dell'aumento a dismisura dei procedimenti per reati connessi alla identità di genere e di violenza domestica, a fronte di un pericolo di reiterazione così avvertito da incidere sia in tema di concessione della sospensione condizionale della pena *ex* art. 165 c.p., sia con riferimento alla modifica dell'art. 13-*bis* l. 354/75, sia in riferimento all'art. 4 *bis* della stessa legge.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, per parte sua, viene ad essere subordinato (sempre) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti e associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati: tale partecipazione diventa necessario presupposto per l'auspicabile percorso di revisione e cura del comportamento criminale, che si assume accertato, al fine di porre un argine alla recidiva specifica (art. 6). Il programma è indeterminato nelle condizioni e nei tempi; né può essere diversamente, misurandosi esso sulla personale situazione esistenziale del condannato. È tuttavia prevedibile che l'assenza di parametri di riferimento finisca in concreto con l'incidere sulla applicabilità del beneficio, anche se sottoposto alla mera condizione della mera partecipazione (e non della positiva conclusione) del programma medesimo. L'ultimo profilo, è evidente, rischia di mostrare, almeno in ipotesi, un vuoto di tutela. Appare quindi necessario che venga stabilito, quantomeno, un termine per l'inizio del programma di riferimento[37].

---

una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

[35] Il Dubbio," *Femminicidi, 142 donne uccise nel 2018*," 21 novembre 2019.

[36] Anche per questo, si guardi al documento diffuso dalla Procura di Tivoli, Prime linee guida per l'applicazione della legge, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela della vittima di violenza domestica e di genere, prot. 1229/19, del 31.07.2019, di seguito reperibile *http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7631.pdf*, che riporta la premessa della relazione approvata il 6 febbraio 2018 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017 , ove si evince come secondo l'OMS il 35% delle donne a livello globale subisce nel corso della vita qualche forma di violenza (V. pag. 12).

[37] Si veda, in tema di esecuzione degli obblighi a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, la recente Cass. Sez. I, n. 1297/2019 , in *Cassazione. Net* (nel caso specifico l'esigibilità riguardava il versamento di

A fronte di ciò, come delle altre innovazioni sul punto, nessuna risorsa viene stanziata per l'inevitabile e auspicato intervento terapeutico[38].

Altra modifica, che sembra legare in modo indissolubile la commissione dei reati di cui all'art. 1 della legge n. 69/2019 alla necessità di un intervento di prevenzione e cura, quasi a introdurre il tema della pericolosità sociale proprio delle misure di sicurezza[39], è la modifica dell'art. 13 *bis* dell'ordinamento penitenziario, che richiama l'elenco dei reati di violenza domestica e di genere di cui alla legge in parola, ad eccezione del c.d. *revengeporn* (art. 612 *ter* c.p.), per introdurre la possibilità per i condannati di cui ai delitti indicati, di essere ammessi a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione. Ci si riferisce, qui, ai percorsi di assistenza psicologica e recupero, previ accordi tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

Indubbiamente, la presenza di operatori con competenze *ad hoc* si mostra sempre più necessaria negli istituti penitenziari, a volte già in essere, al fine del migliore trattamento dei reati sessuali. La necessità, peraltro, di una maggior specializzazione degli operatori coinvolti a vario titolo in questi procedimenti emerge dall'art. 5 della legge in esame, che prevede corsi di formazione per polizia di stato, arma dei carabinieri e ovviamente per la polizia penitenziaria, ma anche in questo caso, come per tutti gli interventi a sostegno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica (art. 21). Il rischio è che,

---

assegni di mantenimento, esigibili già prima del passaggio in giudicato della sentenza e il cui versamento non richiedeva l'apposizione di altro termine).

[38] Si veda sul tema delle risorse la denuncia dei Centri anti-violenza in Corriere della sera, *"Fondi ai Centri antiviolenza in ritardo di tre anni "Dobbiamo arrangiarci"*, 20 novembre 2019.

[39] Sul tema della pericolosità sociale e misure di sicurezza, va ricordato il convegno "Poveri o pericolosi? La crisi delle misure di sicurezza personali detentive per autori di reato imputabili e pericolosi", del 25.03.2013, casa di reclusione Castelfranco Emilia, a cura del Garante delle persone private della libertà personale dell'Emilia Romagna, in *http://www.ristretti.it/commenti/2015/aprile/pdf1/convegno_bologna.pdf*. Il tema che si era posto, in un luogo di applicazione del sistema del "doppio binario" agli autori di reato imputabili e ritenuti socialmente pericolosi, riguardava la specifica disciplina delle misure di sicurezza, indeterminate nella durata e ancorate a parametri normativi non idonei a fondare un giudizio reale di pericolo di recidiva, disciplina peraltro destinata a sottolineare il fallimento dell'esperienza trattamentale carceraria da un punto di vista rieducativo.

Nel 2014 è venuto meno, con L. n. 81, il principio di indeterminatezza per le misure di sicurezza applicabili ai non imputabili. Si prevede, infatti, che «le misure di sicurezza detentive o provvisorie, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima». Durante lo svolgimento degli Stati generali per l'esecuzione penale, voluta dal Ministro della Giustizia Orlando, il tavolo tematico XI elaborò una proposta di mediazione tra i fautori della definitiva abolizione delle misure di sicurezza e chi riteneva mantenerle attraverso il riferimento a reati di particolare gravità. Per una disamina completa dei lavori si veda "Stati generali dell'esecuzione penale", in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previsiousPage=mg_2_19, ma anche in https://www.assemblea.emr.it/garante-detenuti/iniziative/progetti/stati-generali-dellesecuzione-penale.

Giova ricordare l'intervento di Massimo Pavarini al convegno citato, che rimarcava come occorresse comunque reinventare il contenuto trattamentale delle case lavoro, perché non si poteva neutralizzare una pericolosità preesistente internando senza un'effettiva presa in carico (pp. 42 e 68-75 degli atti del convegno). Il prof. Pavarini non disconosce, a fronte della necessità di un diritto penale minimo, l'esistenza di nuove figure di pericolosità sociale, auspicando una effettiva presa in carico da parte delle strutture pubbliche di soggetti strutturalmente più deboli, nella ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze di prevenzione e rispetto e tutela dei diritti umani.

almeno per questa parte, si resti a un deludente *nulla di fatto*. Il pericolo - concreto - è quello di fare apparire alcune di queste previsioni *norme di bandiera*, come è di frequente accaduto.

Appare coerente con le disposizioni testé illustrate la modifica (art. 12 l. 69/2019) anche al novero delle fattispecie elencate nell'art 4 *bis*, co. 1 *quater* O.P., cioè dei reati per i quali è già prevista l'osservazione scientifica della personalità tramite esperti *ex* art 80 O.P.., per poter accedere ai benefici penitenziari, inserendo in detto elenco anche l'art. 583 *quinquies* c.p., di nuovo conio, ossia la fattispecie di *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*.

È il caso di notare come la previsione, già nella versione originaria, rallentava l'accesso alle misure alternative al carcere, a fronte di un intervento specialistico non omogeneo sul territorio nazionale, non adeguato ai casi da affrontare e non superato dalla differenziazione dei circuiti penitenziari[40]. Sono temi concreti che certo ineriscono la figura del condannato, non anche quella della vittima; ciò nondimeno, in un sistema penitenziario che intenda perseguire le finalità rieducative di matrice costituzionale, occorreva fosse un tema col quale, più opportunamente, bene avrebbe fatto il legislatore a confrontarsi.

Per ultimo, all'art. 4 *bis*, 1 *quinquies*, O.P., si prevede poi la positiva valutazione dei percorsi di cui all'art. 13 *bis* legge 354/75, nel caso di reati commessi in danno di minorenni.

Difficile comprendere il senso di questa specifica indicazione di valutazione positiva in caso di reati in danno di minori, a fronte di una previsione di facoltatività di accesso ai percorsi di recupero per la tipologia dei reati di cui all'art. 1 l. 69 /2019 , il cui completamento o comunque la partecipazione agli stessi si ritiene debba essere sempre valutato in ragione dei risultati raggiunti nell'ambito della relazione finale dell'*equipe* trattamentale, ciò restando essenziale ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione.

5. Conclusioni. La difficile coesistenza tra il processo come luogo di accertamento della responsabilità dell'autore e la vittima

---

[40] Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria da tempo persegue la finalità di differenziare l'offerta trattamentale individuando distinte categorie di detenuti e cercando di favorirne l'allocazione in modo omogeneo. Si veda la circolare D.A.P., Ufficio capo del dipartimento, n. 0445330 del 25.11.2011, intitolata "*Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprende sicurezza, accoglienza e rieducazione*", in *www.giustizia.it*, a cui molte altre sono seguite, anche a livello regionale. Il nuovo indirizzo è stato comunque conseguente alla sentenza della Corte EDU dell'8 gennaio 2013, *Torreggiani c. Italia*, che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione, per trattamento inumano e degradante in ambito carcerario. Il mutato passo dell'amministrazione ha consentito di avviare percorsi specifici in particolare per gli autori di reati sessuali, la cui condizione di isolamento rispetto agli altri detenuti ha conosciuto nel tempo, in particolare attraverso la potestà regolamentare dell'amministrazione penitenziaria, una significativa attenuazione, in sintonia con l'intervento di prevenzione e cure delle Regioni, a cui da tempo è passata la gestione carceraria (D. lgs 230/99 e D.P.C.M. 01.04.2008, che ha dettato principi e criteri per realizzare l'equità nell'accesso alle cure senza distinzione tra popolazione libera e detenuta).

S'è detto, il neonato codice rosso tratta con rigore i delitti di violenza di genere e domestica. Nondimeno, emergono ad una prima lettura alcune criticità potenzialmente in grado di produrre tutt'altro che irrilevanti disfunzioni nella prassi. Anzitutto, venendo alle primissime battute delle indagini, si vorrebbe imporre, a livello teorico se non altro, un'assoluta identità di trattamento per tutti i fatti riconducibili alle fattispecie di reato interessate da codesta riforma, sì da frustrare l'esigenza di differenziazione invero assai avvertita nella realtà quotidiana. Immediata comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria e rapido ascolto della persona offesa rischiano di male coordinarsi con le oramai numerose prassi locali, cristallizzate nelle diverse intese e protocolli che già prima dell'entrata in vigore del testo di legge disciplinavano alcuni degli ambiti toccati dalla novella legislativa.

Il tempismo preteso dal "codice rosso" si mostra, se non altro in diversi casi, di difficile attuazione, se non al costo di non vagliare affatto le oggi davvero numerose notizie di reato cui pretendono di applicarsi con un pericoloso appiattimento della risposta repressiva. Sul punto, con ogni probabilità, la stessa prassi giudiziaria aggiusterà il tiro della riforma quando questa mostri il suo lato non conforme agli obiettivi posti alla sua stessa base. L'assenza di sanzioni processuali e la possibilità per gli operatori di polizia giudiziaria di vedere fatta salva la propria responsabilità disciplinare proprio aggrappandosi alle numerose intese interne alle procure rende già oggi percorribile questa via. Non solo, pure i protocolli ispezionati nell'ambito del presente scritto già mostrano questa inclinazione pratica degli uffici di procura.

Il rigore della normativa in esame, poi, rende difficile ipotizzare, almeno per questi reati, un ragionevole sviluppo degli elementi di giustizia riparativa[41], pur presenti nel nostro ordinamento, anche con riferimento a condotte di particolare offensività.

L'elenco dei reati di cui all'art. 1 l. n. 69/2019 e la disciplina che l'accompagna, rafforza la necessità di aumentare la distanza "fisica" tra autore di reato, presunto o accertato, e la vittima e di separarla dai percorsi di revisione critica e di presa di coscienza previsti per il primo.

---

[41] Sul tema della giustizia riparativa e la necessità di adottare un sistema penale addirittura alternativo a quello vigente si veda GHERARDO COLOMBO "*Il perdono responsabile. Le alternative alla punizione e alle pene tradizionali",* Ponte alle Grazie, 2011 *e Volti e Maschere della pena. OPG e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa*, a cura di FRANCO CORLEONE e ANDREA PUGIOTTO, Ediesse, 2013.

Gherardo Colombo sostiene un modello di giustizia riparativa basato sulla responsabilizzazione e sulla libertà dell'individuo che riconosce il proprio errore e su un ruolo della vittima che, alla fine del percorso, si senta almeno in parte riparata del male subito, senza che entrambe le parti si smarriscano sotto il senso di colpa e di risentimento. Di fronte alle situazioni di particolare gravità e pericolo Colombo pensa non ad una pena in senso retributivo ma ad una misura di sicurezza a tutela anche dei diritti fondamentali delle altre persone

In senso contrario ad un sistema anche solo in parte improntato ad una diversa presenza della vittima nel sistema di giustizia penale è ANDREA PUGIOTTO "*Preferirei di no il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa"* pagg. 253 e segg. *Ibidem* , che ritiene che il rapporto tra autore del reato e vittima a volte sia possibile, ma spesso non necessario e che non debba comunque interferire in *malam partem* sul cammino del primo, v. pagg. 375 e seg., Volti e Maschere della pena, cit.

In questo senso, i programmi di inserimento terapeutico di cui sopra dovranno entrare a far parte del piano di trattamento, *ex* art. 13 e 13 *bis* l. 354/1975 e, in caso di concessione di misure alternative al carcere, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, nelle prescrizioni, che andranno a delineare il percorso dell'affidamento.

Sembra delinearsi, sia pure senza essere prevista, la possibilità di un'autonoma figura di affidamento in prova, specializzata in ragione del titolo di reato e di una tipologia di autore, assistita da una presunzione di pericolosità sociale che impone non un generico programma di recupero, ma un concreto intervento di ordine terapeutico (per esempio, le associazioni che già si occupano degli uomini che hanno commesso reati di violenza sulla donne), su chi ha posto in essere condotte maltrattanti, di *stalking* etc. In qualche misura pare assimilabile all'affidamento terapeutico *ex* art. 94 T.U. stupefacenti, già in essere per i condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti, per i quali la riconosciuta esigenza di cura e l'alto tasso di recidiva ha reso possibile, per reati non ricompresi nell'art. 4 *bis* O.P., anche l'innalzamento del limite di pena ad anni 6, pure se residua, per la misura alternativa.

È auspicabile un intervento normativo che configuri un'autonoma ipotesi di misura alternativa per gli autori dei reati di cui al nuovo catalogo.

Nel frattempo, si può comunque far leva sull'art. 47, l. 354/1975, che - in linea generale - offre spazi per percorsi di mediazione fra condannato e vittima.

Ci si può chiedere come si concilia la necessità di accentuare la risposta di massimo rigore sanzionatorio con la evidente logica di prevenzione e il crescente approccio e riconoscimento alla presenza di tracce di giustizia riparativa, che caratterizzano anche nuovi istituti (come la messa alla prova per i maggiorenni *ex* art. 168 *bis* c.p., non applicabile ai reati di cui alla l. 69/2019 ma applicabile in ogni caso nell'ambito del processo minorile), nonché un diverso approccio del sistema giustizia al tema della pena e al rapporto tra autore e vittima[42].

Deve rilevarsi come la necessità di una netta separazione tra il percorso dell'autore e della vittima debba misurarsi con vicende complesse, con la presenza di minori, di cui è traccia anche nell'art. 64 *bis* disp. att. c.p.p., che impongono, a volte, di riprendere comunque le fila delle relazioni spezzate.

Dunque, in questi casi, il processo penale non appare e non è più il luogo di accertamento del fatto, o meglio, non è solo quello. Esso può diventare anche lo spazio in cui si misurano in modo ancora disomogeneo (e solo la pratica potrà indicarne la possibile messa a sistema) le esigenze di tutela della/e vittima/e, specie l'intervento sulla prognosi di recidività, e un intervento special-preventivo a

---

[42] Scriveva MASSIMO PAVARINI che "*la negoziazione nel sistema penale di giustizia criminale, anche attraverso la c.d. mediazione penale, è comunque un'uscita dal penale*", nell'ambito degli atti del convegno *La vittima del reato, questa sconosciuta*, cit., nota 10, così auspicando che anche il potere negoziale della vittima di reato fosse attraversato da pratiche proprie del paradigma ristorativo.

volte indeterminato addirittura nei tempi, teso a ridurre gli effetti negativi di un'attività di prevenzione che sul piano culturale ed educativo, con tutta evidenza, non ha ancora condotto a risposte concrete.

Chiaramente la percepita urgenza, pure diffusa a livello sociale, ha impresso un chiaro indirizzo alla normativa in esame. Corrisponde al vero la necessità di attuare sistemi idonei a evitare il prodursi di situazioni cui non può poi porsi rimedio. Tuttavia, pure aderendo o anche solo leggendo le prime prese di posizioni di chi queste norme è chiamato, *prima facie*, ad attuare, parrebbe desumersi anche un certo bisogno di meditazione. Uniformare la risposta giudiziaria sotto il segno dell'urgenza, rischia, invero, di confondere le carte e non è detto che questo possa giovare alle ragioni della persona offesa, che è la vera destinataria di codesta riforma legislativa dal sapore populistico. Una profonda e seria riflessione sui profili prettamente e squisitamente rieducativi gioverebbero al tema. Aiutare, quando possibile, un percorso di effettiva resipiscenza, può fare la differenza; questo per dire che oltre il tema dell'urgenza, come spesso accade, v'è il tema della programmazione, della quotidianità e della quotidiana ricerca di una rieducazione e risocializzazione effettiva, faro di ogni trattamento sanzionatorio. Sarebbe del resto miope affrontare sul terreno soltanto giudiziario un problema, come quello della violenza di genere, che impone come prioritario un coinvolgimento dei servizi pubblici e delle iniziative di terzo settore, quali componenti vive di una politica sociale culturalmente orientata alla prevenzione di conflitti e devianze *lato sensu* intra-familiari[43].

DESI BRUNO E ANTONIO PUGLIESE

---

[43] Questo l'auspicio espresso anche dal Primo presidente della Corte di cassazione nella relazione sulla Amministrazione della giustizia nell'anno 2019, svolta a Roma il 31 gennaio 2020. Vedila in *http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Primo_Presidente_Cassazione_Cassazione_2020.pdf*